



COMUNE DI SUTRI

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 22 del 22/05/2014

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI 2014 - DETERMINAZIONI.

L'anno 2014, il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **12:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in seduta pubblica sessione straordinaria urgente sotto la presidenza del Il Sindaco il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenza Assenza	Cognome e Nome	Presenza Assenza
CIANTI GUIDO	Presente	CACCIA VINCENZO	Presente
PROIETTI STEFANO	Presente	POLI MICHELANGELO	Assente
SALZA MARTINA	Presente	DI MAURO LUIGI	Presente
CACCHIARELLI GIULIA	Presente	CASINI FELICE	Assente
FABRIZI ERCOLE	Presente	PETRONI VINCENZO	Presente
ZUCHI RAIMONDO	Presente		

Presenti : 9 Assenti: 2

Partecipa Il Segretario Generale **Dott.ssa Caterina Cordella** incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI 2014 - DETERMINAZIONI.

Il Consigliere Petroni presenta la seguente interrogazione che qui si riporta integralmente:

Oggetto: Situazione Cooperativa Saturno Servizi Comunali.

Numerosi Servizi Comunali gestiti dalla Cooperativa Saturno e rivolti ai cittadini di Sutri risultano espletati senza che da gennaio 2014 dipendenti dalla Cooperativa percepiscano soldi. Quale intervento vuole adottare il Comune di Sutri?

Il Sindaco illustra la proposta.

Dopo ampia discussione il consigliere Di Mauro legge il seguente intervento:

Per la seconda volta le chiedo di convocare i consigli comunali in orari che permettano ai consiglieri di svolgere tranquillamente le loro attività lavorative e ai cittadini di poter partecipare. Non si possono convocare consigli alle 12 del mattino.

Entrando nel merito dell'ordine del giorno le annuncio che il mio voto è contrario all'applicazione di questa nuova gabella chiamata TASI. I cittadini sono disperati non hanno più soldi e noi continuiamo a tassarli continuando a sperperare i soldi e non offrendo servizi adeguati.

La soluzione adottata dal duo Renzi-Padoan è stata quella di lasciare la scadenza al 16 giugno per il pagamento della prima rata per le municipalità che hanno già deliberato o delibereranno le aliquote prima del 23 maggio e farla slittare, invece, a settembre, con molta probabilità il 16, nei Comuni che entro il 23 di questo mese non si saranno ancora pronunciati. Quindi lei ci chiama a votare la sua proposta perché intende evidentemente applicare e far pagare la nuova tassa già da giugno.

Io le faccio una proposta oggi approviamo la TASI ma con un'aliquota a 0 per rimanere nei termini di scadenza del 23 maggio ma ci permetterebbe di calcolare con il tempo le aliquote più opportune e che gravino il meno possibile sulle famiglie e sui proprietari anche in base ai movimenti del governo con i finanziamenti statali anche perché sappiamo che la tasi è una tassa che grava sulla rendita catastale, vessando sia i proprietari di un solo immobile, sia quelli con più case. In realtà è un IMU nascosta sulle prime case inoltre coinvolge anche gli inquilini, attività commerciali, la Tasi, la nuova imposta sui servizi indivisibili che, insieme alla Tari, dovrebbe sostituire l'Imu ma lo fa solo in parte perché la vecchia imposta patrimoniale resiste ancora per le seconde case, gli immobili di pregio, i negozi e altri fabbricati.

E' certo una scelta politica far pagare o meno la TASI ma è una scelta di equità e giustizia i cittadini non possono essere vessati continuamente, non si può applicare una seconda tassa di fatto sulle proprietà anche se riguarda i servizi indivisibili acqua, strade, illuminazione...ma con quale coraggio si chiedono soldi a cittadini a cui si eroga acqua inquinata, strade impercorribili...con quale coraggio si chiede ai cittadini che vivono nelle lottizzazioni e che si approvvigionano di acqua dai propri pozzi, le strade le mantengono con i loro soldi.... Io le chiedo di approvare la tasi ad aliquota zero ed aspettare settembre per valutare con la ragioneria se vi sono ammanchi di cassa dopo le entrate dell'IMU.

Secondo i calcoli dei sindacati nel 26 per cento dei casi il conto dei cittadini sarà più caro dell'IMU pagata nel 2012 e non vorrei incorrere nello stesso errore. Non me la sento di vessare i cittadini anche se è vero che c'è necessità di fare cassa. D'altronde ci viene data la possibilità di deliberare entro il 31 di luglio e far slittare il pagamento su prima e seconda casa a settembre. La mia proposta nasce anche a seguito di uno studio che è stato effettuato e che ci dice che si creerà un ginepraio di detrazioni e aliquote che porta a un totale di combinazioni possibili oltre 75 mila soluzioni diverse. Se consideriamo anche la variabile dello spaccettamento del pagamento tra proprietari e inquilini, chiamati a pagare una quota tra il 10 e il 30 % della nuova tassa stabilirlo in maniera forfettaria in attesa delle delibere sarebbe impraticabile..

In fondo non saremmo da soli molti comuni non hanno ancora indicato le aliquote e in assenza di delibera, entro il 23 di questo mese, i proprietari di prime case potranno versare tutto in un'unica soluzione il 16 dicembre in base alle future aliquote. Per le seconde case, invece, il 50% dell'aliquota base all'1 per mille va pagata entro il 16 giugno e la seconda rata con eventuale conguaglio calcolato sulla base delle nuove aliquote entro il 16 dicembre (aggiungendo anche l'Imu che per questi immobili è rimasta).

ALIQUOTE:

come noto la legge di stabilità fissava un tetto massimo al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille per la seconda (somma di Tasi e Imu). Il governo è poi intervenuto per concedere ai Comuni la possibilità di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8% distribuendo l'aumento tra prima e seconda casa. La maggiorazione deve essere però vincolata alla concessione delle detrazioni, scomparse a livello nazionale rispetto all'Imu.

PRIME CASE: l'aliquota potrà dunque salire fino a un massimo del 3,3 per mille.

SECONDE CASE: Si potrà arrivare all'11,4 per mille complessivo. Su seconde case e tutti gli altri fabbricati - uffici, negozi, capannoni e così via - si pagano sia l'Imu che la Tasi. **IMMOBILI DI LUSSO:** Le 73mila case accatastate nelle categorie di pregio (A/1, dimore signorili; A/8, ville e A/9, castelli) detrazione di 200 euro, senza i 50 euro extra per ogni figlio. Su queste case si pagherà anche la Tasi, sempre con aliquota massima del 3,3 per mille, ma il totale di Imu e Tasi non potrà superare il 6,8 per mille.

IMMOBILI IN AFFITTO: Anche in questo caso si pagherà sia l'Imu che la Tasi con il limite massimo dell'11,4 per mille. L'Imu verrà pagata interamente dal proprietario, mentre la Tasi peserà anche sulle spalle dell'inquilino che dovrà versarne una quota compresa tra il 10 e il 30% a seconda della delibera comunale.

CALCOLO: la base imponibile è la stessa dell'Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni. Il calcolo può essere effettuato sul sito amministrazionecomunali.it. Ovviamente ci si può rivolgere anche ad un Caf o alla Confedilizia (la confederazione della proprietà edilizia) presente in molti capoluoghi.

Fra le grandi città e quelle che fanno provincia, quali sono i Comuni che hanno già deliberato? Ben pochi, perché secondo i dati che arrivano dal Mef la quasi totalità delle municipalità non ha ancora riempito le caselle delle aliquote: circa 7.500. I contribuenti sanno già invece quanto dovranno pagare ad Aosta (1 per mille), Bergamo (3,2 per mille), Biella (3,3 per mille), Bologna (3,3 per mille), Brescia (2,5 per mille), Carbonia (1,5 per mille), Caserta (2,5 per mille), Cremona (3,3 per mille), Ferrara (3,3 per mille), Forlì (2,5 per mille), La Spezia (2,5 per mille), Livorno (2,5 per mille), Modena (3,1 per mille), Novara (2,5 per mille), Pesaro (1,9 per mille), Pordenone (1,25 per mille), Reggio Emilia (3,3 per mille), Sassari (2 per mille), Savona (3,3 per mille) e Urbino (1,9 per mille).

E nel passaggio Tasi-Imu chi ci ha guadagnato? Le città in cui, secondo il servizio studi territoriali della Uil, la Tasi sulla prima casa costerà di meno rispetto agli altri anni sono Caserta (-168%), Aosta (-163%), Pordenone (-148%), Livorno (-141%), Roma (-127%), Modena (-115%), Cagliari (-85%), Brescia (-78%), Vicenza (-53%), Reggio Emilia (-48%), Biella (-47%), Ravenna (-37%), Ancona (-35%), Piacenza (-33%), Forlì (-33%), Cremona (-30%), Bologna (-20%), Pesaro (-8%), Torino (-7%) e Novara (-4%).

Si pagherà, invece, di più a Mantova (+89%), Pistoia (+75%), Genova (+67%), Milano (+64%), Ferrara (+60%), La Spezia (+47%), Sassari (+40%), Savona (+28%), Bergamo (+21%), Siracusa (+16%), Macerata (+10%), Palermo (+2%).

Ed esprime il proprio voto contrario.

Il Consigliere Petroni legge la seguente dichiarazione di voto:

"Purtroppo, ho provato negli ultimi due anni a far riflettere di continuo il Consiglio sull'errore di ripianare il bilancio con l'aumento delle tasse senza provare minimamente a tagliare le spese. Ancora una volta si aumentano le tasse a danno dei cittadini. La giustificazione è il mancato trasferimento di fondi da parte dello Stato. Eppure si continua a tenere due responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale, un Responsabile esterno di Polizia e non si riduce di un euro le spese ludico-folkloristiche. Mi dispiace, non sono d'accordo. Non condivido questa politica, non condivido la mancanza di coraggio. Voto contrario."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 669 della citata L. n. 147/2013, così come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera f D.L. n. 16 del 06/03/2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- Preso atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

- Preso atto che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;
- Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota della TASI fino all'azzeramento;
- Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della TASI;
- Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di formazione;
- Dato atto che all'interno del Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo della regolamentazione relativa alla TASI, verranno individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi degli interventi di spesa previsti nel bilancio di previsione;
- Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2013, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013 nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota
A) - Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,8 ‰
B) - Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, C, D a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa	10,60 ‰
C) - Aree fabbricabili	10,60 ‰
D) - Immobili diversi da quelli dei precedenti punti A), B), C).	10,60 ‰

(Dal 01.01.2014 non è più dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013);

- Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili:
 - aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU ad eccezione degli immobili classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 per i quali l'aliquota TASI è pari al 2,2 per mille;
 - aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (in quanto l'aliquota IMU è per legge azzerata);
 - aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree fabbricabili (in quanto l'aliquota IMU è stata approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille);
- Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681 dell'art. 1, della citata Legge n. 147/2013, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile e nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- Dato atto che, in attesa di un assetto definitivo della disciplina del tributo, il Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, con il quale il Comune determina la disciplina per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) verrà approvato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- Dato atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili, oltre che stabilire le eventuali riduzioni/esenzioni da scegliere tra quelle previste dal comma 679, dovrà anche determinare:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- Dato atto che l'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013 così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. B, D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito con mod. nella L. 68 del 02/05/2014, stabilisce che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 14/03/2011 n.23, ovvero 16 giugno e 16 dicembre;

- Dato atto che, ai sensi del comma 690, della L. n. 147/2013, la IUC è applicata e riscossa dal comune;
- Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L. n. 147/2013;
- Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. n. 147/2013;
- Rilevato che:
 - l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - il D.L. n. 16 del 06.03.2014 art. 2 bis, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, il quale ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
- Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio;
 - di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio;

PROPONE

- Sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 01.01.2014, quanto segue:
 - 1) - di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili che verranno specificati nel Regolamento da approvarsi entro i termini di Legge, le seguenti aliquote
 - aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU ad eccezione degli immobili classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 per i quali l'aliquota TASI è pari al 2,2 per mille;
 - aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
 - aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili ivi comprese le aree fabbricabili;
 - 2) - di determinare, ai sensi del comma 681:
 - nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
 - nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - 3) - di dare atto che le aliquote approvate nella presente deliberazione relativamente alla TASI decorrono dal 01.01.2014 e saranno valide per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 169, Legge 296/2006;
 - 4) - di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
 - 5) - di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 - 6) - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento del primo acconto della TASI nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto per l'anno 2014, entro la scadenza del 16.06.2014;
 - 7) - di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000.

versamento del primo acconto della TASI nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto per l'anno 2014, entro la scadenza del 16.06.2014;

7) - di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000.

Vista la suestesa proposta di deliberazione dell'area Finanziaria – Ufficio Ragioneria, redatta dal Rag. Francesco Guadagnini, responsabile del procedimento e di Area, avente per oggetto "TRIBUTO IUC – COMPONENTE TASI 2014 - DETERMINAZIONI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Francesco Guadagnini ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Francesco Guadagnini ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti:

n. 2 contrari (Consiglieri Petroni e Di Mauro)

n. 7 favorevoli

APPROVA

Con separata votazione dal seguente esito:

n. 2 contrari (Consiglieri Petroni e Di Mauro)

n. 7 favorevoli

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio termina alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Guido Cianti

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Caterina Cordella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data **22 MAG. 2014**, per 15 giorni consecutivi (D.lgs. 267/2000 art. 124 comma 1) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62).

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Caterina Cordella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione - 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile – articolo 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Caterina Cordella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Sutri 22 MAG. 2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Cordella

